



CORTE DEI CONTI RASSEGNA STAMPA

Roma 3 febbraio 2010

Rassegna Stampa del 03-02-2010

PARLAMENTO

03/02/2010	Messaggero	17	Condono edilizio e piano casa esclusi dal decreto Milleproroghe	Pirone Diodato	1
03/02/2010	Mattino	6	Protezione civile spa: stop sui fondi, poi saltano fuori	Peluso Cinzia	2
03/02/2010	Sole 24 Ore	31	Sanzioni secondo pericolosità per gli scarichi industriali	Ficco Paola	3

GOVERNO E P.A.

03/02/2010	Sole 24 Ore	3	Entro Ferragosto i nuovi statuti degli enti pubblici	Melis Valentina	4
03/02/2010	Sole 24 Ore	31	Rimborsi leggeri sull'acqua	Trovati Gianni	5
03/02/2010	Messaggero	17	Il ministro Brunetta esente da sanzioni anche se non applica le regole della riforma	...	7

ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA

03/02/2010	Corriere della Sera	31	Sul debito pubblico italiano il record mondiale dei derivati	Fubini Federico	8
03/02/2010	Sole 24 Ore	7	Derivati: sale il conto delle perdite	Frisone Marcello	9
03/02/2010	Mf	3	E i consumi in Italia calano del 5%	...	10
03/02/2010	Stampa	13	Petrolio e crisi, 5 raffinerie in bilico	Grassia Luigi	11

UNIONE EUROPEA

03/02/2010	Mf	8	Bruxelles accelera sulle modifiche all'euroritenuta - Euroritenuta, presto le modifiche	Massaro Fabrizio	13
------------	----	---	---	------------------	----

GIUSTIZIA

03/02/2010	Italia Oggi	34	Appalti, le cauzioni in tribunale	Finiguerra Donatella	15
03/02/2010	Italia Oggi	19	Il click day fiscale va ko - R&S un punto per i contribuenti	Bartelli Crisitna	18
03/02/2010	Sole 24 Ore	32	Il sequestro conservativo scatta anche per tributi	Piagnarelli Giampaolo	20
03/02/2010	Sole 24 Ore	32	Requisiti degli esattori sotto la lente della Ue	Debenedetto Giuseppe	21

VARIE

03/02/2010	Corriere della Sera	11	Gli italiani che scelgono un futuro all'estero	Landi Stefano	22
------------	---------------------	----	--	---------------	----

NOTIZIE CONCERNENTI LA CORTE DEI CONTI

03/02/2010	Italia Oggi	24	Danno erariale se si aggira il terzo mandato	Paladino Antonio_G.	24
------------	-------------	----	--	---------------------	----

Gli emendamenti giudicati inammissibili. Il via libera del Senato la prossima settimana

Condono edilizio e piano casa esclusi dal decreto Milleproroghe

di DIODATO PIRONE

ROMA - Per ora niente condono edilizio, sia pure limitato ad alcuni casi o ad alcune regioni come la Campania, e niente piani casi nazionali. Entrambe le proposte sono state escluse dal decreto legge milleproroghe all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato. Le proposte di emendamenti presentate da singoli esponenti della maggioranza sono state considerate estranee al decreto perché «non omogenee alla materia e prive dei necessari requisiti di urgenza».

Probabilmente la questione non finisce qui. E' certo che in aula gli emendamenti sul condono edilizio saranno ripresentati ma appare evidente che il governo - non fosse altro per la vicinanza delle elezioni regionali - non appoggia iniziative del genere che restano un po' a covare sotto la cenere forse in attesa che le esigenze dei conti pubblici le facciano riemergere. Lo stesso presidente della Commissione, Carlo Vizzini, è stato esplicito: «Gli emendamenti inammissibili sono circa 300 sui 650 presentati - ha detto Vizzini - Molte proposte hanno una loro rilevanza ma semplicemente vanno affrontate con altri provvedimenti».

Fra gli emendamenti salta-

ti merita una segnalazione anche quello del relatore Lucio Malan che escludeva dai calcoli del Pattodi Stabilità interno i dividendi derivanti da operazioni straordinarie delle municipalizzate.

Niente da fare anche per la proposta del relatore (simile a un emendamento della Lega già stralciato) sulla restituzione dell'Iva sui rifiuti indebitamente pagata dai cittadini secondo una recente sentenza della Corte Costituzionale. Stop anche per la proposta "salva Eutelìa" del Pd, per l'istituzione presso l'Inps di un fondo di garanzia per i lavoratori che non ricevono gli stipendi da oltre quattro mesi. Via la proposta di Malan sul federalismo infrastrutturale che avviava di fatto una privatizzazione dell'autostrada Venezia-Trieste e bocciate infine anche le proposte del relatore sull'Enav, gli elenchi dei lavoratori agricoli e in materia di assicurazioni auto. Saltano infine anche diverse proposte del "pacchetto Lega" come quella che proponeva che una fetta degli introiti dei giochi restasse alle Regioni.

Quanti ai tempi per l'approvazione del provvedimento per ora la maggioranza sembra orientata a fissare l'esame in aula per la prossima settimana.



il giallo

Protezione civile spa: stop sui fondi, poi saltano fuori

Altolà della commissione Bilancio ma la maggioranza interviene con un emendamento correttivo

Cinzia Peluso

Nasce un giallo, poi risolto, sulla trasformazione del dipartimento della Protezione civile in spa. Prima la commissione Bilancio del Senato, su proposta del relatore Maurizio Saia del Pdl, congela, in pratica, il decreto. Il motivo? Per 8 commi su 12 non c'è copertura. Una notizia sorprendente, dopo la decisione del presidente del Consiglio Berlusconi di creare un ministero della Protezione civile da affidare a Guido Bertolaso, sottosegretario alla presidenza del Consiglio attualmente alla guida dell'organo di gestione degli eventi straordinari. Solo in serata, l'enigma della copertura si chiarisce. Il presidente della commissione Ambiente del Senato Antonio D'Alì smentisce la bocciatura annunciando un nuovo esame del provvedimento. Ma il Pd insorge, dopo un pomeriggio caratterizzato da un duro braccio di ferro tra maggioranza e opposizione. Roberto Della Seta, capogruppo in commissione Ambiente, parla di «copertura risibile». Già dopo il no della commissione Bilancio, l'opposizione aveva subito colto l'occasione per evidenziare la sua contrarietà al provvedimento. Così durante i lavori su alcuni emendamenti proposti al decreto legge nel suo complesso (oltre alla Protezione civile, riguarda il cosiddetto fine-emergenza, il sisma in Abruzzo e i rifiuti a Napoli) il governo è andato sotto due volte.

La smentita. Clima concitato nel pomeriggio in commissione Ambiente. Mentre i senatori attendono chiarimenti dallo stesso Bertolaso, dopo che la seduta è stata sospesa, il suo portavoce, Luca Spoletini, si trincerava dietro un netto «no comment». «Siamo in attesa di

Lo scontro

Braccio di ferro con il Pd
L'esecutivo è andato sotto per due volte durante le votazioni

una decisione del Parlamento», aggiunge. Nel frattempo, arriva la precisazione di D'Alì: «A proposito di un presunto affossamento dell'articolo 16, va chiarito che l'emendamento di copertura presentato dal relatore reintroduce l'esame in commissione dell'intero articolo, che sarà trattato stamane, prima che il testo del decreto legge sia discusso in aula».

Gli emendamenti. Su due emendamenti, su un totale di oltre una cinquantina, il governo e la maggioranza sono stati battuti. Il primo del relatore d'Alì riorganizzava la riscossione della tariffa rifiuti in Campania. È stato bocciato con il voto contrario del Pd. Il secondo, presentato originariamente dalla Lega e fatto proprio dal Pd, difendeva almeno in parte le prerogative dei Comuni nella gestione dei rifiuti nella regione. La proposta è passata contro il parere del governo e il voto del Pdl. Viene poi accantonato, grazie all'opposizione del Pd, un altro controverso emendamento. Riguarda la fissazione del prezzo del termovalorizzatore di Acerra. «Il valore fissato nell'emendamento presentato da D'Alì è di 355 milioni di euro. È assurdo, visto che si tratta di un immobile venduto da privati. Nella precedente versione del provvedimento si affidava all'Enea il compito di stabilire il valore», denuncia il senatore del Pd Raffaele Ranucci. Nonostante la bufera, l'iter dei lavori verrà comunque rispettato. Stamane il decreto sarà all'esame dell'aula del Senato.

Le critiche Cgil. «Questo decreto sottrae potere agli enti locali. Anche la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco rientreranno sotto l'ombrello della nuova spa. E il personale sarà gestito con il capitale della presidenza del Consiglio e i criteri di una società privata», critica il segretario nazionale della Funzione Pubblica Cgil, Antonio Crispi. Il circolo del Pd presso la Presidenza del consiglio poi denuncia le intimidazioni ricevute da un delegato sindacale Cgil. La Protezione civile avrebbe ventilato la possibilità di sanzioni civili contro il funzionario Giovanni Ciancio, che aveva espresso in tv le sue perplessità sulle nuove norme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Approvato il disegno di legge che chiarisce il Codice Sanzioni secondo pericolosità per gli scarichi industriali

Paola Ficco

di L'aula di Montecitorio ha approvato definitivamente, nella seduta di ieri mattina, il Ddl sulla disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, declinata in un unico articolo. In questo modo, il Parlamento ha modificato l'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale) risolvendo le incongruenze create tra una non chiarissima lettera della norma e la lettura restrittiva di una parte della giurisprudenza di Cassazione.

La lettura ha generato moltissime e non banali incertezze applicative della disciplina sanzionatoria posta a presidio della tutela delle acque dall'inquinamento. Infatti, si era creata una pericolosa confusione circa l'applicabilità della sanzione amministrativa (articolo 133) o penale (articolo 137, comma 5) per il superamento dei limiti di immissione in corpo recettore (di cui alle tabelle 3 e 4, allegato 5, parte terza, decreto legislativo 152/2006), quando questi limiti riguardano non solo le 18 sostanze pericolose (di cui alla tabella 5), ma anche le altre sostanze. Sicché, in ogni caso, secondo l'interpretazione rigorista della Cassazione (sentenze 1518/2008 e 37279/2008) si sarebbe dovuta applicare sempre la sanzione penale, a prescindere dalla pericolosità delle sostanze immesse. Ma, in tal modo, non avrebbe avuto senso la previsione di sanzioni amministrative.

In buona sostanza, il testo approvato ieri riporta la situa-

zione alla prima legge sulla tutela delle acque nella sua versione originale (decreto legislativo 152/1999, abrogato dal successivo 152/2006) e riconduce l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione dei limiti tabellari in relazione alle sole sostanze indicate in allegato 5, tabella 5, del decreto 152/2006, mantenendo le sanzioni amministrative per il superamento dei limiti in caso di scarico di sostanze diverse dalle 18 della tabella 5 (si tratta delle sostanze per le quali - dall'arsenico al

mercurio - le Regioni non possono adottare limiti meno restrittivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale).

La norma approvata ieri non riporta a una disciplina di minor rigore, ma introduce un elemento di chiarezza ripristinando il rapporto che sussiste tra sanzioni penali ed amministrative nell'ambito di un sistema sanzionatorio che, in materia ambientale, è sempre improntato al criterio del doppio binario e della proporzionalità, dove il legislatore fa suo il principio della sanzione amministrativa derogato, solo in ipotesi tassative, in favore della sanzione penale.

L'orientamento giurisprudenziale, invece, aveva invertito il rapporto tra sanzione amministrativa e penale conducendo - di fatto - ad una sostanziale inapplicabilità della prima, fondandosi sulla non chiara formulazione del dato normativo testuale.

Con la norma approvata ieri, il Parlamento ha così ricondotto la sanzione penale allo sfioramento dei limiti tabellari previsti solo per le diciotto sostanze pericolose presenti nella tabella 5, allegato 5, parte terza del decreto legislativo 152/2006.

Il sistema sanzionatorio torna, pertanto, ad avere i caratteri della razionalità e della proporzionalità individuando esattamente le condotte vietate e la conseguente chiara reazione dell'ordinamento.

Come cambia

Limiti per l'arresto

■ L'arresto fino a 2 anni rimane solo per chi libera nell'ambiente le 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5 del Codice ambientale (come arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, rame). Per gli altri inquinanti, tra cui alluminio, bario, boro, ferro, manganese (fino a percentuali fissate dalla norma) ci sarà solo la sanzione amministrativa

Sanzioni amministrative

■ Le sanzioni amministrative, all'articolo 133 del codice, vanno dai 3mila ai 30mila euro, con un minimo di 20mila euro in caso di inquinamento di risorse idriche destinate al consumo umano o situate in aree protette



www.ilsole24ore.com

Il testo della legge

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Entro Ferragosto i nuovi statuti degli enti pubblici

Valentina Melis
MILANO

■ Ripartizione dei fondi per gli enti di ricerca in base alla programmazione strategica decennale degli stessi enti e alla valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Anvur, l'agenzia che ha accorpato le funzioni di altri due organi di valutazione, il Cnvsu e il Civr.

Destinazione di una quota di almeno il 7% del fondo ordinario per gli enti di ricerca al finanziamento «premiabile» di specifici programmi e progetti presentati dagli enti (la cifra in palio, dal 2011, sarà di circa 110 milioni di euro).

Possibilità, per gli enti di ricerca, di «promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati», con l'obiettivo di mettere in campo programmi di trasferimento tecnologico e di investimento e realizzare «iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione».

Sono queste alcune linee portanti del decreto legislativo 213/09 di riordino degli enti di ricerca, pubblicato il 1° febbraio sulla «Gazzetta ufficiale» n. 25.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 16 febbraio, prevede anche la possibilità, per gli enti di ricerca, di assumere «per chiamata diretta, con contratto a tempo inde-

terminato» e nel limite del 3% dell'organico e delle disponibilità di bilancio, «ricercatori o tecnologi italiani o stranieri» che si siano distinti per «merito eccezionale» o che abbiano avuto alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Altra colonna portante del decreto di riordino (che dà attuazione alla legge delega 165/07), è la "cura dimagrante" imposta ai consigli di amministrazione degli enti di ricerca: solo nelle strutture più grandi (vale a dire quelle che ricevono un contributo pubblico annuale superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario o che impiegano oltre 500 persone) i componenti potranno essere cinque, compreso il presidente. In tutti gli altri enti, i componenti del Cda dovranno fermarsi a tre.

Gli statuti degli enti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Il riordino trova l'apprezzamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Luciano Maiani. Mette invece l'accento su alcune «lacune» del provvedimento, Daniele Archibugi, docente all'università di Londra e alla Sapienza di Roma ed esperto di politica della scienza e dell'innovazione: «Questo decreto - spiega - parla di una ripartizione del

fondo ordinario per gli enti di ricerca in base alla valutazione della qualità effettuata dall'Anvur, ma non dedica una riga ai criteri e alle caratteristiche di questa valutazione. Questo, però, è un punto fondamentale, se si vuole affermare la meritocrazia».

Sulla possibilità degli enti di ricerca di dialogare con il mon-

PUBBLICATO IL DECRETO

Parte il riordino: dal 2011 il 7% dei contributi in base al merito, cda più snelli e spazio ai talenti di valore internazionale

do produttivo e di partecipare a fondi di investimento con capitali pubblici e privati, Archibugi precisa: «Ciò di cui le imprese hanno bisogno, è che ci sia una ricerca d'eccellenza. L'interesse delle imprese a finanziare la ricerca pubblica, dunque, è direttamente proporzionale alla capacità del sistema pubblico di produrre risultati di qualità».

Salvatore Merlo, delegato alla ricerca della Flc-Cgil, nota infine che, nonostante questo provvedimento, «le risorse per la ricerca, in Italia, in termini di personale e di finanziamenti, restano carenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ambiente. Sì della **Corte dei conti** al decreto sulla restituzione dei canoni di depurazione illegittimi

Rimborsi leggeri sull'acqua

Esclusi dagli indennizzi i fondi già impegnati nelle nuove opere

Gianni Trovati
MILANO.

Viaggeranno su un sentiero stretto i rimborsi destinati ai cittadini che in questi anni hanno pagato la quota di depurazione dell'acqua senza essere allacciati ad alcun impianto. E il gioco del dare-avere rischia di presentare il conto agli utenti che invece al depuratore sono collegati, e che si potranno veder chiedere un aumento della tariffa proprio per finanziare gli indennizzi.

La **Corte dei conti** ha dato il via libera al decreto con cui il ministero dell'Ambiente è sta-

IL PARADOSSO

Per finanziare i risarcimenti i gestori potranno aumentare la tariffa agli utenti collegati

to chiamato a tappare il buco aperto ormai un anno e mezzo fa dalla Corte costituzionale; ora manca solo la Gazzetta Ufficiale. La Consulta (sentenza 335/2008) aveva chiarito che non è possibile chiedere un compenso per un servizio che non si offre, e che quindi gli almeno 15 milioni di italiani (un quarto dell'utenza) ignorati dai depuratori avevano diritto a vedersi restituire la quota fino ad allora pagata "senza titolo" (vale intorno al 30% della tariffa totale, quindi tra i 65 e gli 80 euro ogni 200 metri cubi).

Preso alla lettera, la bocciatura costituzionale sarebbe costata circa 350 milioni all'anno (più gli arretrati), ma la nuova disciplina dettata dal ministero dell'Ambiente (che conferma le anticipazioni del Sole 24 Ore del 10 ottobre) offre più di una pezza ai conti dei gestori.

Prima di tutto, le autorità d'ambito in difficoltà potranno chiedere una mano ai cittadini collegati al depuratore per pagare gli indennizzi a chi invece è scollegato. L'urgenza (si fa per dire, visto che la legge 13/2009 imponeva di far partire gli assegni a metà settembre 2009) apre infatti la strada a una «revisione tariffaria straordinaria», che in caso di necessità potrà anche derogare i limiti di prezzo fissati nei vecchi decreti ministeriali.

Nelle intenzioni del legislatore, però, la richiesta ai cittadini dovrebbe rappresentare l'estrema ratio, visto il consistente pacchetto di sconti che il decreto offre ai gestori. Per evitare un colpo troppo duro agli investimenti sulla rete, la legge 13/2009 aveva permesso di scontare dai rimborsi i fondi spesi per progettare e realizzare le nuove opere; seguendo questa impostazione, il decreto chiede ai gestori di indicare calendario e fondi impegnati nelle varie fasi delle opere, dalla progettazione al collaudo, passando per affidamento ed esecuzione.

Saranno le stesse Ato, insomma, a indicare quanto e perché non potrà essere rimborsato,

con un check up dei «lavori in corso» da pubblicare sul proprio sito Internet. Sul web, gli utenti dovranno trovare anche tutte le informazioni per avanzare l'«istanza motivata» imposta dal decreto per ottenere il rimborso: ogni Ato dovrà pubblicare gli elenchi degli utenti connessi e non connessi agli impianti, accompagnando i nomi con l'acqua consumata e le cifre pagate da ciascuno per la depurazione.

La platea dei creditori sarà distinta in tre gruppi, con diritti diversi: solo chi abita in zone dove il depuratore non è nemmeno in programma riceverà l'indennizzo completo, mentre se il gestore ha "già" avviato i progetti per i nuovi impianti, gli assegni saranno alleggeriti dalle risorse già spese per la programmazione. Se l'impianto non è ancora partito o si è rotto, gli utenti riceveranno le quote pagate durante il periodo di inattività. Un ultimo patto è fissato dal decreto per quel che riguarda il passato: sul periodo di prescrizione le sezioni regionali della **corte dei conti** si sono divise fra chi ha fissato il termine in cinque anni e chi invece estende la possibilità di rimborso all'ultimo decennio (in realtà fino al 3 ottobre 2000, data di nascita dell'attuale regime tariffario). Il decreto sposa la prima ipotesi, e fissa in cinque anni anche il termine entro il quale i gestori potranno completare il pagamento a rate.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Numeri e regole



Che cosa si paga

■ La tariffa idrica è divisa in quattro componenti: in una bolletta media di 230 euro (famiglia di tre persone che consuma 192 metri cubi all'anno), 115 sono dedicati all'acquedotto, 28 alle fognature, 69 alla depurazione e 17 rappresentano la «quota fissa». La parte rimborsabile per chi non è connesso al depuratore, quindi, si aggira intorno al 30% della bolletta media familiare. L'entità effettiva dipende però dalle risorse che il gestore ha già impegnato nel miglioramento delle infrastrutture



La bocciatura costituzionale

■ Con la sentenza 335 del 10 ottobre 2008, la Corte costituzionale ha stabilito che non è legittimo far pagare il servizio di depurazione agli utenti che non sono collegati agli

impianti. In questi casi, i gestori hanno quindi dovuto smettere di applicare la quota di depurazione, e sono tenuti a rimborsare le quote pagate dagli utenti nel passato. Il decreto fissa il termine di prescrizione a cinque anni, per cui i rimborsi non potranno andare più indietro nel tempo



Che cosa fare

■ Al rimborso hanno diritto il 25,5% degli utenti del servizio idrico, con punte del 40% nelle isole. Per ottenere il rimborso, si dovrà presentare una «istanza motivata» al gestore, in base alle informazioni che la stessa autorità d'ambito sarà tenuta a fornire sul proprio sito internet: le Ato pubblicheranno infatti l'elenco degli utenti, specificando quali non sono collegati agli impianti di depurazione, con il volume di acqua erogata e le quote versate. Il rimborso potrà avvenire a rate e dovrà essere completato entro cinque anni

— | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | —

Il ministero di Brunetta esente da sanzioni anche se non applica le regole della riforma

ROMA — Nessuna sanzione per il ministero della Funzione pubblica nel caso decidesse di non applicare le regole sulla trasparenza delle retribuzioni e dei curricula dei dirigenti e sulla pubblicazione delle assenze del personale previste dalla riforma Brunetta. Lo decide una circolare della Funzione pubblica che esclude la Presidenza del Consiglio (quindi anche

palazzo Vidoni, che ne è un dipartimento) dall'applicazione del regime sanzionatorio. Saranno successivi decreti della Presidenza del Consiglio stessa a determinare «limiti e modalità di applicazione delle disposizioni anche inderogabili» contenuti nella riforma. A sottolineare che il ministero della Funzione

pubblica si «sottrae» dalle sanzioni di una norma prevista dal suo stesso decreto è stata la Cgil, attraverso il responsabile della pubblica amministrazione Michele Gentile. Dal ministero invece si ricorda che la riforma è «in piena fase di applicazione e implementazione non solo in tutte le amministrazioni centrali ma anche in

moltissime amministrazioni locali».

A chiarire l'ambito di applicazione della riforma è la circolare numero uno del 2010 del ministero. «A differenza dell'articolo 21 della legge 69 del 2009 (sulla trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza, ndr) le cui prescrizioni sono dirette a tutte le amministrazioni pubbliche - si legge nella circolare - il dlgs 150 del 2009 (la riforma Brunetta, ndr) non si applica direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri».


La Presidenza quindi resta soggetta al «solo obbligo» di trasparenza previsto dall'articolo 21 della legge 69/2009 ma ad essa «non è applicabile il regime sanzionatorio» contenuto nel comma 9 dell'articolo 11 della riforma Brunetta.

In pratica, quindi, la Presidenza del Consiglio e i suoi dipartimenti (anche la Protezione civile) è obbligata a pubblicare sul proprio sito i dati sulle retribuzioni dei manager e sui tassi di assenza del personale ma non va incontro a sanzioni se non lo fa. «In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 - si legge nel comma 9 sulle sanzioni - è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti».

CIRCOLARE AD HOC CGIL ALL'ATTACCO

Non punibile l'area della Presidenza

Il sindacato: servono uno o più decreti



Mercati finanziari Cresce il mercato dei prodotti sofisticati basati sui titoli di Stato

Sul debito pubblico italiano il record mondiale dei derivati

Fiducia delle banche sulla tenuta di Roma: emessi Cds per 235 miliardi

MILANO - È il gorilla da 400 chili nella stanza, o meglio nascosto in cantina. Se la botola dovesse aprirsi, non resterebbero molti mobili intatti. I «Credit default swap» (Cds), i derivati-assicurazione sul debito che contribuirono alla deflagrazione del 2008, sono tornati e stavolta più vicino: non solo a Wall Street, ma in volumi senza precedenti anche a «garanzia» (virgolette d'obbligo) del debito pubblico italiano.

Il debito del Tesoro di Roma detiene in effetti un record mondiale: in base ai dati della «Depository Trust and Clearing Corporation», è quello su cui si concentra il volume più alto di derivati. Nessun emittente pubblico o privato al mondo ne ha altrettanti. L'esposizione lorda in derivati sulla Repubblica italiana da parte del sistema finanziario è oggi pari a 235 miliardi di dollari. È salita di 75 miliardi in un anno: invece di diminuire dopo i crac del 2008, è esplosa. L'esposizione netta (una volta regolati gli eventuali pagamenti fra controparti) è invece di 25,3 miliardi, cresciuta di sette in un anno. A titolo di confronto, si tratta di un volume di oltre venti volte superiore a quello esistente sul ben più vasto debito pubblico statunitense. A paragone della Germania, il cui debito è simile come ammonta-

re a quello di Roma, il valore dei derivati sull'Italia è di varie volte più alto.

Con ogni probabilità si tratta appunto dei Cds «over the counter», «scambiati sul banco»: in privato, senza trasparenza pubblica. Un Cds è l'equivalente di una polizza assicurativa anti-infortuni. L'investitore che lo compra paga una commissione a chi gli fornisce l'assicurazione, ma ha diritto all'indennizzo in caso di insolvenza del debitore. Chi invece vende questa protezione - spesso una banca - dovrà coprire la perdita qualora il debito assicurato non venisse saldato dall'emittente (Il Tesoro italiano, o tedesco, o americano e così via). Come con l'Rc Auto, il prezzo della polizza varia secondo la probabilità stimata di un incidente.

Il record dei derivati sul debito italiano contiene dunque un messaggio: gli investitori che comprano i titoli di Stato italiani si assicurano in quantità record. E le banche che collocano il debito per conto del Tesoro vendono dunque i titoli pubblici con annessa assicurazione (privata), guadagnando in commissioni, fiduciose che non dovranno mai pagare gli indennizzi. Ma se i prezzi delle obbligazioni italiane cadessero, per un evento oggi impreveduto, certe


banche dovrebbero già trasferire ai clienti molti miliardi a titolo di garanzia: è il tipo di scenario che creò il crac di Aig. Con un'insolvenza andrebbe poi anche peggio.

È vero che l'esposizione netta del sistema nel suo complesso è di «appena» 25 miliardi. Ma sta crescendo in fretta e, vista l'opacità di questo mercato, nessuno sa in quali banche si concentri il rischio maggiore sui Cds. Con i «subprime», il credito si bloccò perché nessuna banca si fidava più dell'altra per la stessa ragione.

Federico Fubini

Il rischio derivati

Esposizione lorda e netta sul debito pubblico di Italia, Germania e Stati Uniti sui derivati "over the counter" al 23/1/2010 (in miliardi di dollari)



Fonte: The Depository Trust and Clearing Corp.

D'ARCO



Credito e finanza

LA COPERTURA SUL RISCHIO TASSI

Enti Locali. Il saldo di 467 amministrazioni pubbliche peggiora del 12% a quasi 2,5 miliardi **L'Euribor.** I bassi saggi d'interesse hanno amplificato il fenomeno

Derivati: sale il conto delle perdite

Secondo i dati Bankitalia il valore di mercato dei contratti è negativo per 53 miliardi

Marcello Frisone
MILANO

Riprende a salire la perdita potenziale di imprese ed enti locali sui derivati stipulati con le banche italiane per "assicurarsi" contro l'eventuale rialzo dei tassi d'interesse. Soltanto per queste due voci, infatti, la perdita è di 10 miliardi, in crescita del 6% a 53 miliardi se si sommano gli altri operatori che in alcuni casi (società finanziarie, per esempio, perdita a 27,6 miliardi) potrebbero essere collegati proprio alle amministrazioni pubbliche. È questa la sintesi dei dati tratti dalla base informativa pubblica di Banca d'Italia e che si riferiscono al trimestre 30 giugno-30 settembre 2009, proprio in un periodo di tassi d'interesse ai minimi storici. Questo sembrerebbe naturale (cioè che a bassi tassi d'interesse peggiori il valore di mercato dei derivati di copertura) ma nel trimestre "caldo" luglio-settembre 2008, per esempio, quando l'Euribor viaggiava ai massimi storici (oltre il 5%) la perdita potenziale era di 30 miliardi.

Insomma, sia con i tassi bassi, sia con saggi d'interesse alti la perdita potenziale complessiva per gli operatori (leggasi guadagno per le banche) rimane alta. E i motivi potrebbero essere due: «le commissioni occulte applicate negli anni dagli istituti di credito - spiega Giampaolo Galiazzo della società di consulenza indipendente Tiche -», e il fatto che proprio nel periodo "caldo" di tassi oltre il 5% «sono stati venduti - continua Massimiliano Palumbo della società di consulenza indipendente Cfi Advisors - Irs plain vanilla che reagiscono negativamente all'abbassamento dei tassi d'interesse».

Ma anche quì le banche non sarebbero esenti da colpe nell'aver venduto strumenti «inefficaci» ai clienti. «Proprio in quel periodo - sottolinea Galiazzo -, l'unica cosa sensata da parte delle banche era quella di non vendere

questi tipi di Irs plain vanilla, cosa che non è affatto avvenuta, come ipotizzavo su «Plus24» dell'8 agosto scorso». Quindi, ancora una volta sotto "tiro" degli operatori del settore i costi occulti, gli stessi sui quali stanno peraltro indagando le Procure di Acqui Terme (si veda «Plus24» di sabato scorso) e di Milano (si veda l'articolo sotto, anche se i dati degli swap del comune meneghino non sono compresi nella tabella a fianco in quanto sottoscritti con quattro banche estere, ndr).

Confrontando i dati 30 giugno-30 settembre 2009 con quelli del trimestre precedente, dunque, si vede che il saldo di 467 amministrazioni pubbliche (prima erano 503) peggiora del 12% a quasi 2,5 miliardi e quello delle società finanziarie è in peggioramento del 9% a 27,6 miliardi. In quest'ultima voce (rappresenta perdite pari al 52% di tutto il sistema), potrebbero rientrare attività economiche in qualche modo collegate con le amministrazioni pubbliche (per esempio con la costituzione di fondi fuori bilancio, oppure all'interno dei fondi di garanzia a fronte delle emissioni obbligazionarie, i cosiddetti sinking fund). Si tratta di una perdita media per operatore (in totale sono 696) di circa 39 milioni.

Le imprese, infine, che hanno contratto derivati diminuiscono a 38.115 unità, mentre le perdite complessive aumentano del 9% a 7,5 miliardi. La perdita per le aziende, evidenziata mensilmente in Centrale rischi presso la Banca d'Italia, produce un immediato peggioramento nella "valutazione" di queste imprese da parte di tutto il sistema bancario. In estrema sintesi, rende più difficile e costoso l'accesso al credito per le stesse, oltre a vanificare nella pratica il calo dei tassi d'interesse a breve termine.

m.frisone@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IMPRESE

Le aziende che hanno sottoscritto questi strumenti diminuiscono a 38.115 unità, mentre le perdite salgono del 9% a 7,5 miliardi

L'ammanco potenziale

Valore di mercato degli swap stipulati con le banche italiane


	Numero affidati	Mtm mln €	Var. Mtm mln €	Var. % Mtm
Amministrazioni pubbliche	467	2.464	265	12
Società e quasi società non finanziarie	34.662	7.509	621	9
Resto del mondo	319	15.289	-582	-4
Società finanziarie	696	27.590	2.357	9
Famiglie produttrici	3.453	66	3	5
Famiglie consumatrici istit. soc. private	9.117	116	-13	-10
Totale settori	48.714	53.035	2.682	6

Note: dati al 30/09/09; variazione Mtm (Mark to market) rispetto al 30/06/09

Fonte: elaborazione Tiche su dati Banca d'Italia

Il confronto

Gli andamenti dei tassi di interesse e il valore di mercato dei derivati finanziari (in miliardi di euro)



L'UNIONE PETROLIFERA: LA FATTURA ENERGETICA È SCESA A 41,4 MILIARDI

E i consumi in Italia calano del 5%

La frenata dei corsi del barile, il calo della domanda nei Paesi Ocse, il sorpasso di Petrochina che si è lasciata alle spalle ExxonMobil diventando la prima major mondiale per capitalizzazione, i produttori non-Opec in netto vantaggio su Arabia Saudita & Co. Il 2009 non ha risparmiato colpi di scena al settore petrolifero, che oggi si trova a fare i conti con l'impatto degli Stati Uniti e la corsa della Cina.

Mentre cambiavano gli equilibri di mercato, l'Italia si è misurata con un calo dei consumi energetici di quasi il 5% rispetto al 2008. L'anno appena concluso ha visto la domanda petrolifera nazionale scendere al 41,6 dal 50% registrato dal 2000 in avanti, e si è riflessa anche nella flessione dei consumi di gasolio e benzina, quest'ultima scesa ai livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Il surplus produttivo non è stato assorbito nemmeno dalle esportazioni, calate a loro volta dell'11,3%. Sono alcune delle istantanee presentate ieri a Roma dall'Unione Petrolifera nel suo consuntivo 2009. Nel dettaglio la crisi economica internazionale, ha spiegato il presidente, Pasquale De Vita, «ha avuto effetti pesanti anche sui consumi di energia italiani, che nel 2009 si stima siano stati pari a 177,9 milioni di ton-

nellate equivalenti di petrolio (Mtep), con un calo del 4,9% rispetto al 2008». Le riduzioni sono state generalizzate e hanno riguardato non solo i consumi di petrolio (-6,6%) ma anche in quelli di gas (-8%) e carbone (-2,4%). L'unica ricaduta positiva è il risparmio che ne deriva sulla fattura petrolifera, più leggera di ben 12 miliardi di euro. Quella 2009, infatti, dovrebbe aggirarsi sui 20,5 miliardi di euro (-37%), andando a incidere comunque sul pil per l'1,4%. Una contrazione di questa portata si spiega con il forte ridimensionamento delle quotazioni internazionali del greggio importato (-37,2%).


Si è ridimensionata anche la fattura energetica, l'onere sostenuto dal Paese per approvvigionarsi di energia dall'estero (in misura sempre crescente da Libia e Russia). Nel 2009 si è fermata a 41,4 miliardi di euro, 18,4 miliardi in meno rispetto al 2008, con un peso sul pil del 2,7%. Anche il gettito fiscale ha sperimentato il segno meno: quello sugli oli minerali è stato pari a 33,6 miliardi di euro, con un calo del 7,6% dovuto soprattutto alle ridotte entrate Iiva (-15%). Il minore gettito dell'imposta è stato di 2,1 miliardi di euro, di cui 1,5 per il solo gasolio.

Nel 2010, però, si tornerà a pagare di più, anche se per la fattura petrolifera le previsioni sono comprese in una forchetta piuttosto ampia: da 22,8 a 27,9 miliardi di euro. Aumenti in vista

anche per la fattura energetica, attesa a 47,5 miliardi di euro, trainata come sarà dalla ripresa dei consumi e dei prezzi delle diverse fonti.

Difficile azzardare previsioni sul corso del barile. Secondo il presidente di UP, in mancanza di scossoni il prezzo oscillerà tra 70 e 80 dollari. «Questa è la previsione corrente», ha spiegato, «ma bisogna tenere presente che il prezzo del petrolio non risponde solo a leggi di mercato: ci sono momenti in cui il flusso dei rubinetti è in linea col prezzo e le decisioni dei Paesi produttori possono influire». Già da metà 2009 in avanti il barile ha ripreso a correre, fino a risalire tra 70 e 75 dollari. Ma a mettere in affanno l'industria petrolifera hanno contribuito anche altri fattori. Per esempio, l'andamento un po' schizoide dei prezzi dei prodotti raffinati. Si prenda la benzina, che si è apprezzata del 49%, mentre il prezzo interna-

zionale su media annua è stato pari a 0,318 euro al litro, in calo del 26% rispetto al 2008. «Tali dinamiche, effetto della durezza e durata della crisi, nonché di una speculazione finanziaria ancora ben presente sui mercati internazionali», ha concluso De Vita, «hanno messo sotto pressione l'intera industria petrolifera e in particolare il sistema della raffinazione, con tassi di lavorazione degli impianti scesi all'80% a livello europeo (si veda altro articolo in pagina, ndr)». (riproduzione riservata)



Petrolio e crisi, 5 raffinerie in bilico

De Vita (Unione petrolifera): i consumi crollano, insostenibili i 16 impianti attuali

7.500 posti a rischio Cade l'export verso l'America e si moltiplicano i concorrenti cinesi, indiani e arabi

LUIGI GRASSIA
TORINO

C'è un settore industriale in Italia che quasi non conosceva crisi ma all'improvviso si trova sull'orlo del baratro: è quello delle raffinerie, cioè gli impianti dove arriva il petrolio greggio e da dove escono benzina, gasolio e tutti gli altri carburanti e combustibili che muovono le auto e generano l'energia per le fabbriche e riscaldano le case. L'Unione petrolifera (che federà le compagnie del settore) lancia l'allarme: «Il sistema non funziona più - dice il presidente Pasquale De Vita -. Su 16 raffinerie potremmo essere costretti chiuderne 4 o 5, perché la riduzione dei consumi e delle esportazioni è strutturale. Rischiano il posto 7.500 lavoratori».

Il punto di partenza è la recessione che ha tagliato i consumi di energia. Le compagnie denunciano un miliardo di euro di perdite nella raffinazione/distribuzione per il 2009. Ma se il problema fosse tutto qui, si tratterebbe solo di aspettare la ripresa economica e il surplus produttivo sparirebbe da solo. Invece, denuncia l'Unione petrolifera, «sono in atto dei cambiamenti irreversibili». Le auto bruciano meno carburante, e per la benzina (oltre tutto insidiata da diesel, Gpl e metano) si fa più difficile trovare mercato: i suoi consumi in Italia crolleranno dai 12,5 milioni di tonnellate nel 2008 a 9 milioni nel 2015. Persino i voraci Stati Uniti hanno cominciato a puntare su modelli molto più «risparmiatori»: finora gli impianti italiani esportavano moltissima benzina verso l'America, ma adesso questo canale di export richiede sempre meno, e in maniera strutturale.

Da sottolineare che non si può semplicemente decidere di produrre meno benzina e più diesel. Perché da ogni

qualità data di greggio si possono raffinare solo quote più o meno determinate di prodotti; se invece si forza troppo il cambio del mix, si finisce per consumare, nel procedimento, più combustibile di quello che si produce.

In teoria la benzina in surplus si potrebbe esportare altrove, per esempio nei Paesi emergenti, ma la Cina e l'India stanno aprendo un'infinità di raffinerie, e presto non solo non importeranno ma vorranno pure esportare. L'Arabia Saudita ha destinato 120 miliardi di dollari alla costruzione di raffinerie sul suo territorio. La costa del Nord Africa è disseminata di nuovi impianti. Nessuno dei Paesi citati aderisce ai trattati per la riduzione dell'anidride carbonica, quindi non hanno la minima remora a raffinare il greggio senza i costi supplementari dovuti alle preoccupazioni ecologiche.

E qui si arriva, in crescendo, al problema dei problemi secondo l'Unione petrolifera. «L'Italia - dice De Vita - con tutta l'Europa - si è autoimposta il piano 20-20-20, cioè il taglio delle emissioni del 20% e l'aumento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020. Già negli ultimi 5 anni il sistema italiano della raffinazione ha perso 15 milioni di tonnellate, partendo dagli 85-90 milioni che aveva. Se saranno applicate le regole 20-20-20 perderemo un'altra decina di tonnellate, arrivando a poco più di 60 milioni». E questo è un livello che secondo l'Up non giustifica l'esistenza di 16 raffinerie con i loro attuali 106,5 milioni di capacità.

De Vita sottolinea che «per ogni raffineria i lavoratori sono 4-500, più quelli dell'indotto che sono due volte tanti. Quindi i posti a rischio potrebbero essere fino a 7.500. Alcune raffinerie sono già di fatto ferme, in una (quella di Falconara) si è firmato un accordo

con i sindacati per tagliare 92 posti», ma l'Unione petrolifera avverte che è solo l'inizio di una valanga. Per affrontare l'emergenza il settore chiede al governo «regole più semplici e un adeguamento a quelle adottate negli altri Paesi». Venerdì parte una trattativa presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Molto negative le reazioni dei sindacati all'allarme dell'Unione petrolifera. La Filcem Cgil: «Il ricatto occupazionale è un film già visto: a profitti alti si aumentano i dividendi e languono gli investimenti, poi si riducono i margini di profitto e si scaricano i costi sul lavoro». La Uil: «L'allarmismo dell'Up è inutile. Bisogna avere un occhio più lungo, in Italia abbiamo tecnologie migliori degli altri, le condizioni per andare avanti ci sono».

La capacità produttiva è di 106 milioni di tonnellate, per l'Up presto ne basteranno 60


Nel 2009 le perdite del comparto in Italia hanno superato il miliardo di euro

Fattura 2010

Import +14,7%
a 47,5 miliardi



■ Nel 2010 la fattura energetica italiana (cioè le spese totali per comprare energia dall'estero) dovrebbe crescere a 47,5 miliardi di euro, registrando un +14,7% rispetto ai 41,4 miliardi del 2009. È quanto emerge dal consuntivo 2009 presentato ieri dall'Unione petrolifera. L'import energetico del 2009 è risultato nettamente inferiore (-30,7%) a quello del 2008, quando si toccarono i 59,8 miliardi. Il calcolo relativo al 2010 è fatto sull'ipotesi che la quotazione media del greggio durante l'anno sia di 75 dollari al barile mentre il cambio dollaro/euro è ipotizzato sul valore di 1,45. La stima di 6,1 miliardi di euro in più da pagare rispetto al 2009 è dovuta, dice l'Up, «sia alla ripresa dei consumi, sia al generalizzato recupero dei prezzi delle diverse fonti».





La raffineria dell'Api a Falconara dove è stato firmato un accordo per il taglio di 92 posti di lavoro

I siti produttivi



7.500 posti a rischio

1 miliardo di perdite nel 2009

Livorno e Roma
In cerca di compratori

Taranto e Gela
Temporaneamente ferme

Falconara
92 esuberi

5 raffinerie destinate alla chiusura secondo l'Unione Petrolifera (non necessariamente quelle che hanno problemi adesso)

Partners - La Stampa

RICICLAGGIO Bruxelles accelera sulle modifiche all'euroritenuta

LA UE INDICA TEMPI BREVI PER ADEGUARE LA DIRETTIVA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI ESTERI

Euroritenuta, presto le modifiche

*La commissione spera in un rapido accordo con Austria e Lussemburgo
Tremonti: così si viola l'antiriciclaggio*

DI FABRIZIO MASSARO

Tempi brevi per la modifica della euroritenuta, in modo da evitare gli aggiramenti della legge che tassa i risparmi dei contribuenti detenuti fuori dal

Paese comunitario d'origine. Ad auspicare una simile tabella di marcia è la Commissione Europea guidata da José Manuel Barroso, che ieri si è espressa attraverso la portavoce del commissario Ue al Fisco, Laszlo Kovacs, in seguito alla lettera inviata dal ministro italiano dell'Economia, Giulio Tremonti, in cui vengono evidenziate proprio le criticità della direttiva e le distorsioni nella sua applicazione. «La Commissione Ue spera che si possa raggiungere al più presto un accordo» sul nuovo testo della direttiva, ha dichiarato la portavoce, sottolineando però che nel settembre 2008, in occasione dell'ultimo rapporto triennale di Bruxelles sul funzionamento della direttiva, varata nel 2003 e in vigore dal 2005, «nessuno Stato membro contestò i risultati».

La lettera di Tremonti è stata ricevuta ieri dalla Commissione di Bruxelles. In essa il governo italiano, come ha rivelato *Milano Finanza* sabato 30 gennaio, sottolinea le

distorsioni nell'applicazione della direttiva da parte di Stati membri come Lussemburgo e Austria. Questi due Paesi godono ancora del segreto bancario e dunque, anziché procedere allo scambio di informazioni sui contribuenti di Paesi Ue con il Fisco d'origine di questi ultimi, applicano l'euroritenuta (pari al 20%) sugli interessi prodotti dai capitali detenuti dai cittadini europei sul loro territorio. Ma la direttiva si applica solo alle persone fisiche, non a quelle giuridiche. Per questo motivo le banche lussemburghesi e austriache offrono ai clienti una schermatura attraverso società off-shore per aggirare l'euroritenuta. Così l'Italia incassa appena 12 milioni dall'euroritenuta, rispetto ai 2-3 miliardi che potrebbero arrivare.

Secondo Tremonti, questo stratagemma è tollerato dai due Stati in questione e dunque si configurerebbe non come mera elusione fiscale da parte degli intermediari (banche o sim) ma come violazio-

ne di una norma Ue da parte dei Paesi. Peraltro verrebbero violate anche le norme in materia di antiriciclaggio, visto che le banche non comunicano chi è l'effettivo beneficiario del conto. Secondo questa

interpretazione, dunque, le banche sarebbero a rischio di un'accusa

di riciclaggio, legato all'evasione fiscale della euroritenuta, e lo stesso

vale per i clienti.

Sono queste le ragioni alla base delle pressioni che Tremonti sta esercitando nei confronti dell'Ecofin per le modifiche della direttiva, in modo da eliminare anche legalmente questa possibilità di schermare i depositi. «È nell'interesse di tutti gli Stati membri», ha precisato in tal senso la portavoce della Commissione, «che la direttiva sia attuata e tutti gli Stati membri dovrebbero puntare a un'efficace cooperazione, compresi quelli che scelgono di attuare la ritenuta alla fonte piuttosto che aderire al sistema di scambio delle informazioni. L'Ecofin in realtà è arrivato a un buon punto di discussione» sulla modifica, ha continuato la portavoce, «ma resta il blocco di Austria e Lussemburgo, che ha impedito un accordo sulle nuove norme. È possibile che ci sia un confronto sostanziale nella riunione informale dei ministri finanziari in aprile».

Tremonti aveva posto la questione alla riunione dell'Ecofin a inizio gennaio a Bruxelles con toni perentori («I want



my money back», aveva detto citando Margareth Thatcher). L'obiettivo del ministro è arrivare a ottenere una modifica della direttiva in tempo utile per spingere gli evasori nascosti in Lussemburgo e Austria, dove dovrebbe trovarsi gran parte del denaro portato fuori dall'Italia, circa 200 miliardi in totale, ad aderire alla proroga dello scudo-ter, che scade ad aprile. Per riuscire in questo intento, sebbene non siano previsti blitz anti-evasori nel breve termine, la Guardia di finanza potrebbe muoversi con nuove verifiche presso le filiali italiane di banche austriache, come già accaduto a dicembre. (riproduzione riservata)

www.milanofinanza.it/fisco



La prima pagina di MF-MilanoFinanza in edicola da sabato 30

Disamina delle sentenze emesse dai giudici amministrativi sul tema delle garanzie nelle gare

Appalti, le cauzioni in tribunale

Sotto la lente: funzioni, importi, requisiti, scadenze, intestazioni

DI DONATELLA FINIGUERRA

La cauzione negli appalti pubblici: nonostante il tema sia già stato affrontato in altri articoli apparsi su questo giornale, si rende necessario fare il punto sulle decisioni del giudice amministrativo emesse nello scorso anno sulla cauzione provvisoria e la cauzione definitiva. In via preliminare è da chiarire la diversa funzione delle due cauzioni: «La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva assolvono a funzioni diverse e comunque indispensabili a garantire il corretto svolgersi della procedura concorsuale. Sicché la fase dell'impegno a promettere la prestazione della cauzione definitiva, che deve essere contestuale alla prestazione della cauzione provvisoria, va distinta dall'effettivo impegno alla cauzione definitiva, che anche nell'importo può essere definita solo dopo l'aggiudicazione, ed è esclusivamente finalizzata a garantire il pubblico interesse che tale definitivo impegno sia poi effettivamente sottoscritto» (Tar Lazio, sez. III-quater 12 gennaio 2009 n. 106).

In particolare, «la cauzione provvisoria è prevista a garanzia della serietà dell'impegno del contraente e deve garantire l'amministrazione dal rischio dell'inutile svolgimento della gara» (Cons. di stato, sez. V, 3 settembre 2009, n. 5171). Essa è «in via generale, da riportarsi alla caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), sia perché si tratta di confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta più coerente con l'esigenza, rilevante contabilmente (e si consideri

che la normativa contabilistica è la matrice di questa disciplina contrattuale), di non vulnerare l'interesse dell'amministrazione a pretendere il maggior danno» (Tar Lazio, sez. II, 6 marzo 2009 n. 2341).

In relazione all'importo della cauzione provvisoria, l'art. 75 del dlgs 163/2006 prevede che l'offerta debba essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La Suprema corte ha statuito che «va esclusa da una gara di appalto una ditta che ha presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore al 2% del valore complessivo dell'appalto previsto dal bando. Il favor participationis e il cosiddetto dovere di soccorso recedono a fronte di una specifica disposizione della legge di gara che prevede un adempimento a pena di esclusione, dovendo in tal caso far prevalere il diritto alla parità di trattamento; in particolare, va disposta l'esclusione dalla gara di una ditta che ha prestato una cauzione provvisoria d'importo inferiore a quello previsto dal bando a pena di esclusione, non essendo consentito in tale ipotesi alla stazione appaltante formulare una richiesta di integrazione della documentazione, trattandosi di adempimento univocamente previsto dal bando con espressa comminatoria» (Cons. stato 3 settembre 2009 n. 5171).

L'art. 75, comma 7, del dlgs n. 163 del 2006 prevede poi che «l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,

ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti».

In tema di dimostrazione dei requisiti per poter beneficiare della riduzione si segnalano due decisioni: l'una della suprema corte che ha recentemente ritenuto «legittima l'esclusione da una gara pubblica di una ditta che, pur avendo prestato in misura dimidiata l'importo della cauzione provvisoria, abbia omesso di segnalare e documentare il possesso della suddetta certificazione di qualità, essendo all'uopo insufficiente la mera indicazione contenuta sulla carta intestata, assolutamente inidonea a dare certezza giuridica ed a costituire anche solo un principio di prova della certificazione stessa. (così Cons. di stato, sez. V, 3 novembre 2009, n. 5546 - ord.). L'altra di contrario avviso, del tribunale capitolino, che con sentenza n. 871 del 28 gennaio 2009 ha sostenuto che «il beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, di cui all'art. 75, dlgs 163/06, a differenza dei requisiti di capacità tecnica economica, è soggetto a un regime di più attenuato rigore formale, con la conseguenza che, nell'ipotesi di mancanza o irregolarità della documentazione prodotta, trova spazio il cosiddetto dovere di soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, c. 1, lett. b), legge 241/90, in base al quale la p.a. ha il potere-dovere di interlocuzione procedimentale, finalizzata alla regolarizzazione o integrazione della



documentazione, in mancanza di previsioni della lex specialis che tanto precludano».

E ancora. «Nel caso in cui, in occasione di una gara di appalto, si renda necessaria (ai fini di fruizione della riduzione al 50% della cauzione) la produzione della certificazione di qualità Iso 9000, tale certificazione può essere prodotta mediante copia fotostatica di cui lo stesso concorrente autocertifichi, con le modalità richieste dalla legge, l'autenticità. Nell'ordinamento vigente, infatti, devono ritenersi tassativi i limiti all'utilizzo delle misure di semplificazione, posti dalla legge (allo stato della vigente legislazione, v. art. 49 del Testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000 n. 445), nel cui ambito non può essere ricondotta, neppure analogicamente, la certificazione in questione» (così Cga, 10 giugno 2009, n. 530).

Quanto alla durata, l'art. 75, comma 5, del Codice dei contratti pubblici prevede che la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e la stazione appaltante può introdurre nel bando o nella lettera invito una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento.

Si segnala peraltro la decisione del consiglio di stato sulle conseguenze di una cauzione di durata inferiore a quella minima prevista dalla documentazione di gara. È stato affermato che: «La natura provvisoria della cauzione provvisoria e la sua specifica funzione comportano che la sua durata non può prescindere dalla durata di validità dell'offerta, risultandone diversamente pregiudicata la stessa ratio legis della cauzione provvisoria. A tal fine, nel Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha normativamente equiparato il termine minimo di irrevocabilità dell'offerta alla durata minima della cauzione, prevedendolo in entrambi i casi.

in 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, tranne termini più ampi previsti dalla lex specialis di gara (art. 11, commi 6 e 75, comma 5, del dlgs n. 163 del 2006). Va esclusa da una gara di appalto una ditta che, in violazione del bando e del principio della par condicio, ha presentato una cauzione provvisoria di durata inferiore a quella minima richiesta dal bando di gara (nella specie, mentre la lex specialis della gara prevedeva una durata minima di 250 giorni per la cauzione provvisoria, era stata prodotta una cauzione di durata di 180 giorni, rinnovabili per altri 180 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione). (Cons. di stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2885).

Quanto al contenuto della cauzione si segnala che la giurisprudenza ha precisato che: «Anche in assenza di espressa previsione del bando, va esclusa da una gara di appalto una impresa che non ha prodotto la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, richiesta dall'art. 75, comma 8 del dlgs n. 163 del 2006. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva assolvono a funzioni diverse e comunque indispensabili a garantire il corretto svolgersi della procedura concorsuale, sicché la fase dell'impegno a promettere la prestazione della cauzione definitiva, che deve essere contestuale alla prestazione della cauzione provvisoria (al momento della presentazione dell'offerta), va distinta dall'effettivo impegno alla cauzione definitiva, che anche nell'importo può essere definita solo dopo l'aggiudicazione, ed è esclusivamente finalizzata a garantire il pubblico interesse che tale definitivo impegno sia poi effettivamente sottoscritto» (Tar Lazio, Roma, 12 gennaio 2009, n. 106). Peraltro «è am-

missibile una offerta nel caso in cui per la cauzione provvisoria prestata, per la quale il bando prevedeva che doveva essere a prima richiesta, sia stato previsto che la sua escussione deve essere richiesta con lettera raccomandata, dato che tale circostanza costituisce adempimento di incidenza minima per la tutela del garantito, per cui la stessa può essere qualificata a prima richiesta. (Cons. di stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215).

Quanto all'intestazione della cauzione, per giurisprudenza pacifica, in caso di Ati costituite nel caso di partecipazione a una gara di appalto «deve essere intestata non solo alla società capogruppo (mandataria), ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti stesse; nel caso invece di raggruppamento già costituito, la polizza fideiussoria con la quale venga costituita la cauzione provvisoria può legittimamente essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Analogamente deve ritenersi inoltre nel caso in cui una r.t.i. costituita, si avvalga, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del dlgs 163/2006, di imprese ausiliarie» (Tar Lazio, Roma, 3 dicembre 2009, n. 12455).

La cauzione definitiva

Come già accennato «la cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione» (Tar Catania, Sicilia, 26 maggio 2009, n. 968).

Essa è costituita, ai sensi dell'art. 113 del decreto legisla-

tivo n. 163/2006, sulla base «del 10% dell'importo contrattuale». Laddove la *lex specialis* stabilisca che «il deposito cauzionale definitivo è pari al 10% del valore del contratto, comprensivo di Iva» tale importo va quindi calcolato sulla somma complessiva comprensiva di Iva (si veda Tar Emilia Romagna, Bologna, 22 maggio 2008 n. 2027).

In relazione al termine di presentazione si segnala un contrasto giurisprudenziale: la Suprema corte sostiene che «è legittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante dichiara la decadenza dall'aggiudicazione del concorrente che non abbia tempestivamente costituito la cauzione definitiva, in quanto l'aggiudicatario deve costituire la garanzia di cui all'art. 113 del dlgs 163/06 senza ritardo, fin dal momento della ricezione della richiesta formulata con lettera raccomandata, e ciò indipendentemente da ogni ulteriore atto di diffida dell'amministrazione» (Cons. di stato, sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2197); secondo altra decisione del tribunale, la mancata ottemperanza alla richiesta di presentare la cauzione definitiva entro un termine perentorio non comporta l'automatica decadenza dell'aggiudicazione, «essendo invece necessaria una diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., con la chiara precisazione che decorso inutilmente il nuovo termine il rapporto in-

stauratosi con l'aggiudicazione viene meno» (Tar Marche, 12 febbraio 1999, n. 163).

Il Tar Piemonte, con sentenza del 26 giugno 2009, n. 1876, ha affermato che «la mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine perentorio stabilito nel bando o la sua non conformità al modello prescritto era sufficiente, secondo la *lex specialis*, a determinare, nell'un caso, la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e, nell'altro, la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione». E ancora «in materia di appalti pubblici di lavori, quando in nessuna parte della lettera di invito il termine per il deposito della cauzione definitiva è qualificato come perentorio, né la sua inosservanza è espressamente sanzionata con la revoca dell'aggiudicazione, non è preclusa alla stazione appaltante la possibilità di vagliare le ragioni per le quali l'ati aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva in data successiva a quella indicata nella lettera di invito, e quindi di valutare se il ritardo sia conseguente a comportamenti scusabili e non scorretti della stessa aggiudicatario, e pertanto, nel caso di valutazione in tal senso, di concludere il contratto» (Tar. Basilicata, 30 luglio 2001, n. 655).

© Riproduzione riservata ■

Il click day fiscale va ko

Illecito subordinare i crediti d'imposta per la ricerca alla velocità di invio della domanda tramite computer. Ecco le prime sentenze

Sul click day ricerca e sviluppo i contribuenti incassano le prime sentenze favorevoli. La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha infatti riconosciuto due volte le ragioni delle imprese. In un caso ha annullato il rifiuto del credito d'imposta arrivato dall'amministrazione finanziaria dopo l'esaurimento, in tre secondi, dei fondi messi a disposizione con il click day del 6 maggio. In un altro caso, anche se non ha accolto il ricorso del contribuente, ha riconosciuto la maturazione di un diritto acquisito in capo all'impresa. Davanti alla ctp di Pescara pendono altri 2.500 ricorsi.

Bartelli a pag. 19

Le prime due sentenze della ctp di Pescara riconoscono il diritto soggettivo ai contributi

R&S un punto per i contribuenti

Riconosciuto il credito in ricerca e sviluppo negato dal fisco

DI CRISTINA BARTELLI

Click day ricerca & sviluppo, i contribuenti mettono a segno la prima vittoria contro il fisco. Arrivano le prime decisioni sul ricorso di massa, circa 2500 cause incardinate presso la commissione provinciale di Pescara, presentato da altrettanti contribuenti sul diniego all'accesso ai crediti di imposta messi a disposizione ed esauriti in tre secondi il 6 maggio 2009. E le prime decisioni sono pro contribuenti: in un caso, deciso dalla sezione terza della commissione tributaria provinciale di Pescara, la vittoria è su tutta la linea e il contribuente ha in mano un credito riconosciuto ed esigibile; nel secondo caso invece, deciso dalla prima sezione, anche se non c'è l'accoglimento della domanda, il credito d'imposta si considera come diritto quesito a cui l'amministrazione finanziaria dovrà presto o tardi trovare ristoro.

Le decisioni. La terza sezione della ctp di Pescara ha accolto il ricorso presentato da una delle circa 800 imprese rappresentate da Unindustria Bologna, e ha annullato il diniego dell'am-

ministrazione finanziaria. La commissione ha rilevato che il legislatore nel 2008, ha enunciato i principi della certezza delle strategie d'investimento e della garanzia dei diritti acquisiti, applicando gli stessi a tutte le situazioni maturate fino all'entrata in vigore del dl 185/08 (che ha modificato il meccanismo del click day). Il ricorso che è stato accolto riguarda infatti il filone dei crediti maturati ante 29 novembre 2008. Decisione parzialmente diversa è stata presa dalla prima sezione della stessa Ctp. Il ricorso è stato respinto ma allo stesso tempo rigettando la conclusione è stato riconosciuto il diritto al credito. Per i giudici tributari infatti la finanziaria 2007 ha attribuito alle imprese un vero e proprio diritto soggettivo a fruire dei contributi per le attività di ricerca e sviluppo da essa previsti. Il rigetto dei ricorsi, in questo caso, è stato motivato soltanto dal fatto che, secondo i giudici, con il provvedimento di diniego del nulla-osta l'amministrazione finanziaria «non ha escluso il diritto, ma lo ha solo ed eventualmente ritardato nella sua concreta realizzazione». In definitiva, secondo la sezione

prima della Commissione tributaria, competerà comunque all'amministrazione (e se necessario al legislatore) identificare le modalità con cui assicurare a tutte le aziende che hanno diritto al contributo la possibilità di fruire concretamente dello stesso, anche se, osservano i giudici, «la Finanziaria del 2010 ha già impostato il problema e dato una qualche soluzione». Tali motivazioni, dunque, lasciano sperare in un successivo esito soddisfacente per le aziende interessate.

La vicenda. La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità di ottenere un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca. Ma il decreto anti-crisi del 2008, ha subordinato il beneficio del bonus ad un nulla-osta telematico della Agenzia delle entrate con un criterio solo cronologico: il click day. Per ragioni di monitoraggio finanziario i contribuenti, anche in relazione alle attività di ricerca già avviate



te a far data dal 28 maggio 2008 (entrata in vigore dell'intervento modificativo), dovevano presentare un apposito formulario allo scopo di prenotare l'accesso alla fruizione del credito.

Allo scoccare dell'ora X, il 6 maggio 2009 alle ore 10 si è scatenata una vera e propria gara di invio telematico che, in meno di un minuto, ha visto esauriti i fondi a disposizione per il 2008 e per il 2009, determinando per tutti i formulari inviati dopo quell'istante il «diniego» di attribuzione del credito d'imposta. La finanziaria 2010 ha previsto uno stanziamento di circa 400 milioni di euro, anche se secondo i team di legali che stanno seguendo le imprese nella vicenda, non tutto sarà destinato a rifinanziare il bonus ricerca & sviluppo. Il valore delle cause che in queste settimane sono discusse a Pescara è secondo le stime intorno ai 250 milioni di euro. Il 20 gennaio si è svolta l'udienza per uno dei contribuenti rappresentati dallo studio legale e tributario Fratini di Roma e anche in questo caso le prime sentenze sono previste per le prossime settimane. Le due sezioni investite dei circa 2500 ricorsi sono la prima e la terza e dunque i primissimi orientamenti fanno un po' capire, a seconda dell'assegnazione della causa, quale potrebbe es-

sere la decisione per i successivi ricorsi.

Le reazioni. «Il pronunciamento della Commissione tributaria di Pescara è per noi di grande soddisfazione», afferma il presidente di Unindustria Bologna, Maurizio Marchesini. «Entrambe le sezioni infatti, pur giungendo a conclusioni diverse, hanno riconosciuto la fondatezza della richiesta delle imprese. Al tempo stesso, inviteremo Confindustria», annuncia Marchesini «ad aprire immediatamente un tavolo di confronto con il ministero dell'economia, al fine di individuare le risorse per quelle imprese i cui diritti sono stati in ogni caso riconosciuti, pur se il loro ricorso non è stato accolto».

Soddisfatto Andrea Giardini, dello studio Zunarelli che ha seguito per Unindustria gran parte dei ricorsi: «entrambe le sentenze riconoscono la validità delle ragioni e pur nella diversità dell'esito accolgono la richiesta dei ricorsi».

Attesa anche per le aziende seguite dallo studio Malvezzi che segue le circa 60 imprese associate a Confapi pmi Reggio Emilia. L'udienza per la trattazione dei ricorsi è stata fissata al 31 marzo.

©Riproduzione riservata —

Giurisprudenza. Misure cautelari non solo sulla sanzione

Il sequestro conservativo scatta anche per i tributi

Giampaolo Piagnerelli

Le misure cautelari si applicano non solo per le sanzioni ma anche per il tributo non versato. E per l'irrogazione del sequestro conservativo è sufficiente l'avviso di accertamento preceduto dal Pvc. Ad affermare il principio la Cassazione con la sentenza.1838/2010 (di-

IL RAGIONAMENTO

I giudici della Cassazione rileggono la delega al Governo e ritengono complessiva la tutela dei crediti

sponibile sul sito www.guidanormativa.ilsole24ore.com nella sezione news).

Nel caso esaminato dai giudici, la Ctp, temendo una possibile dispersione del credito, aveva autorizzato il sequestro conservativo su una cifra prossima a 800mila euro. La commissione regionale, ha dato invece ragione al contribuente ritenendo

che l'applicazione della misura cautelare (articolo 22 del Dlgs 472/1997), trova applicazione solo nel ristretto ambito sanzionatorio e quando l'Ufficio ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Per i giudici d'appello il riferimento alla lettera i) del comma 133 dell'articolo 3 della legge 662/1996 non sarebbe invocabile perché nella norma sono richiamate misure cautelari da emanare al soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria.

Nella sentenza della Cassazione si legge come sia sbagliato considerare come unica lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 22 del Dlgs 472 quella proposta dal contribuente e approvata dalla Ctr. Ancora - prosegue la sentenza - la norma in oggetto «nel delegare il Governo a emanare disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali fissava fra i principi e criteri direttivi, accanto alla previsione di un sistema di mi-

sure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa (lettera i), anche l'opportunità di procedere alla revisione della disciplina e ove possibile unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari (lettera o). La materia delle misure cautelari ricentrava pertanto nella sua interezza nell'oggetto della delega purché il potere delegato fosse esercitato in vista della semplificazione e possibilmente della unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari». Questo ragionamento lascia qualche dubbio perché l'articolo 22 del Dlgs 472/1996 ammette le misure cautelari per le sole sanzioni senza alcun richiamo al tributo, proprio come nel caso in questione.

Per concludere la Cassazione ha puntualizzato che il sequestro conservativo è pienamente legittimo quando sussista un periculum in mora e il fumus di un credito comunque fondato sulla normativa tributaria, sia a titolo di tributo che di sanzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Tar Milano rinvia alla Corte europea Requisiti degli esattori sotto la lente della Ue

Giuseppe Debenedetto

Varimessa alla Corte di giustizia europea la decisione sulla disposizione che ha elevato a 10 milioni di euro il capitale sociale dei soggetti privati che gestiscono le entrate locali. Lo ha deciso il Tar Milano con la sentenza 210 depositata il 1° febbraio 2010. Per comprendere la questione occorre partire dall'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, che ha istituito l'albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'accertamento e la riscossione delle entrate locali. L'iscrizione nell'albo presuppone la dimostrazione di capacità finanziaria, gestionale ed organizzativa per garantire l'espletamento del servizio.

Sui requisiti finanziari il DM 289/00 suddivideva l'albo in due categorie: nella prima erano incluse le società aventi capitale sociale di almeno 1 miliardo di lire, per le attività nei comuni fino a 10.000 abitanti; nella seconda le società aventi capitale sociale di almeno 3 miliardi di lire, per le attività in tutti gli altri comuni e province, a prescindere dalla dimensione demografica. Con DM del 13 luglio 2004 le misure

minime di capitale sociale venivano elevate a 775.000 euro per le società iscritte nella categoria inferiore e a 2.583.000 euro per le società della categoria superiore, importi poi confermati dal DM 20 dicembre 2007.

Tuttavia a poco più di un anno interveniva direttamente il legislatore, elevando l'importo del capitale sociale a 10 milioni di euro ed unificando le due categorie (articolo 32, comma 7-bis, del dl 185/08 convertito dalla legge 2/09). Tutto avveniva nonostante la segnalazione contraria dell'Antitrust e le proteste delle associazioni di categoria più rappresentative (Anacap, Asco Tributi Locali, Anateel) che hanno peraltro chiesto alla Commissione europea di avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

In sostanza la disposizione censurata impedisce ai soggetti che non possiedono 10 milioni di capitale sociale di partecipare alle gare o di ricevere nuovi affidamenti, esonerando tuttavia le società a prevalente partecipazione pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli italiani che scelgono un futuro all'estero

Attività I cantieri aperti fuori dalla Penisola sono 109 e fatturano 5,5 miliardi di euro, all'incirca come le imprese di costruzione in patria

La ricerca Secondo i dati della Fondazione Migrantes rappresentano il 6,6% dell'intera popolazione

Quasi quattro milioni, quanti gli stranieri nel nostro Paese Oltre il 50% ha meno di 35 anni, 60 mila studenti l'anno

I nuovi filoni

Negli ultimi due anni si sono spostati molti ingegneri e tecnici per la telefonia, e funzionari nelle organizzazioni internazionali

Di solito ci si ricorda degli italiani all'estero durante le elezioni politiche, quando il loro voto benché lontano può decidere le sorti del nuovo Parlamento. O durante i Mondiali di calcio, quando si scopre in televisione che sono quelli più attaccati al tricolore. L'italiano dello «spaghetti e mandolino», quello che fa la barba fischiettando *O' sole mio* o il Nino Manfredi di *Pane e cioccolata*, forse non c'è più. Perché come diceva Renzo Arbore «la pizza non è un reato» e così (lentamente) la reputazione italiana all'estero sta cambiando. I cittadini italiani residenti all'estero sono 3.915.767, all'incirca lo stesso numero degli stranieri residenti in Italia (3.891.295). Un equilibrio quasi perfetto, destinato però a cedere nei prossimi anni dato che gli immigrati crescono a un ritmo più accentuato. Il primo dato che salta all'occhio è che dei cittadini italiani oggi sparsi per il mondo un terzo è nato all'estero e più della metà ha meno di 35 anni. Sbiadita quindi l'immagine dell'italiano anzianotto che doveva togliere una consonante al cognome per nascondere l'ascendenza italiana. «Si guarda al fenomeno dell'emigrazione moderna con inspiegabile sufficienza» dice Franco Pittau, referente scientifico della quarta edizione del *Rapporto Italiani nel Mondo* della

Fondazione Migrantes. «I quasi quattro milioni di italiani che vivono all'estero sono un fenomeno per certi versi nuovo e in continua crescita: oggi rappresentano il 6,6 per cento della popolazione italiana». La vera conquista è che l'«italianità» nel mondo oggi è ritenuta un fattore di appeal.


I motivi li spiega Matteo Sanfilippo, docente di Storia moderna all'università della Tuscia e curatore del volume sulle migrazioni della *Storia d'Italia* (Einaudi). «Nel mondo ci vedono come europei e negli stereotipi la Serie B in Europa è diventata quella dell'Est. Gli italiani nati all'estero oggi non si mischiano più con le comunità italo-americane d'una volta, quelle che nei film di Spike Lee erano il gradino più basso dei bianchi: hanno uno stile di vita diverso, vivono tra di loro o si inseriscono nella comunità locale» dice Sanfilippo. Che aggiunge: «Oggi conosciamo bene il livello alto dell'emigrazione, quello di chi si sposta per fare business. Nella moda, le ditte italiane hanno aperto sedi all'estero, nel settore della ristorazione o degli alberghi gli italiani oggi sono i gestori e non più i camerieri». C'è l'ingegnere che va a dirigere un'azienda di software, il banchiere che va per guadagnare il doppio che in Italia o l'universitario che tenta poi di rientrare ma rinuncia perché il livello scientifico (oltre che lo stipendio) è inferiore. Negli ultimi anni due sono i filoni lavorativi che hanno aperto nuove strade per gli italiani verso l'estero: quello della telefonia che ha fatto muovere molti inge-

gneri e tecnici italiani e quello del lavoro diplomatico e più in generale legato alle nuove carriere di funzionari in Europa e nel mondo. Resta il fatto che i due terzi dell'emigrazione sono ancora composti da chi si sposta per lavori più umili. «Quella è un'emigrazione difficile da raccontare perché chi parte lo fa illegalmente o con un visto turistico» conclude Sanfilippo.

«L'interesse verso la cultura italiana cresce a tal punto che delle 423 sedi che abbiamo nel mondo, il 70 per cento oggi è diretta da un presidente straniero» spiega Alessandro Masi, segretario generale della «Dante Alighieri», società che da 120 anni organizza corsi per promuovere lingua e cultura italiana all'estero. Non si parla più il *globish* nei Paesi anglofoni o il *italian* in quelli sudamericani, commistioni di dialetti italiani e slang locale. «Gli italiani nati all'estero imparano la lingua locale e l'italiano per fare un favore al nonno — aggiunge Masi —. Se vogliamo che un gior-

no tornino in Italia dobbiamo rendere spendibile il titolo linguistico conseguito all'estero: per questo le scuole devono garantire un'offerta qualificata perché è cambiata radicalmente la figura dell'emigrante».

Il rispetto per la cultura italiana è quindi cambiato. A partire da quello enogastronomico. L'italiano non è più solo spaghetti e pizza, magari uno sopra l'altro. A New York, il contributo degli chef italiani ha cambiato le abitudini alimentari



della città. In Giappone, gli italiani residenti sono 2.900, e quasi duemila i ristoratori italiani a Tokyo. I viticoltori delle Langhe e del Monferrato hanno reso possibile il boom dei vini in Argentina. Gli italiani sono conosciuti nel mondo non solo per aver inviato i propri lavoratori ma anche per aver costruito con le proprie imprese strade, gallerie, porti. Gli anni Sessanta e Settanta erano quelli del *know how* italiano al servizio dei templi di Abu Simbel in Egitto o della diga sul fiume Zambesi. Più di recente alle imprese italia-

ne è stato affidato il compito di salvare la «città proibita» di Pechino, restauro tra i più impegnativi al mondo. Attualmente sono 109 i cantieri italiani aperti all'estero: producono grosso modo lo stesso fatturato (5,5 miliardi di euro rispetto a 6,3 miliardi) delle imprese di costruzione con sede in Italia.

Il problema reale per gli italiani che lasciano l'Italia per motivi lavorativi, sono le possibilità di rientrare. «Dalla ricerca emerge la precarietà dell'emigrazione del Duemila» spiega don Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes. «I 600 mila lavoratori che si muovono per sei mesi l'anno sono emigranti part-time che hanno bisogno di tutele sociali. La migrazione italiana sta cambiando e l'esempio più evidente sono gli studenti: 60 mila l'anno quelli che lasciano l'Italia, più di tutti gli stra-

nieri che arrivano da noi» dice Perego. Partono soprattutto i giovani, laureati in cerca di lavoro o ragazzi in cerca di laurea. L'ultimo dato dice che nel 2007 gli universitari italiani iscritti all'estero erano più di 41 mila, soprattutto in Germania, Austria e Gran Bretagna. Molti in Europa si muovono grazie al programma Erasmus, verso la Spagna, la Francia o la Germania: erano 18 mila nell'ultimo biennio.


L'ultima frontiera dell'emigrazione è quella legata allo sport. In Argentina, il leggendario Boca Juniors fu fondato dai genovesi, in Uruguay il Penarol è una libera traduzione di Pinerolo. Se il mondo del calcio ha visto i giocatori stranieri mettersi in coda per cercar gloria (e affari) in Italia negli anni Novanta, oggi la tendenza è invertita. I migliori giovani scelgono di crescere nelle squadre inglesi. Gianfranco Zola, dopo una carriera da calciatore a Londra ha ottenuto in Gran Bretagna la massima onorificenza per uno straniero. Carlo Ancelotti e Fabio Capello insegnano calcio agli spocchiosi d'Oltremania. Ma non solo. Nel basket tre italiani, come Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari strappano applausi nel dorato mondo della Nba, che fino a qualche anno fa non sapeva neppure che da noi esistessero i canestri.

Stefano Landi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli italiani nel mondo

Quanti sono



6,6% del totale della popolazione italiana

52,4% uomini

47,6% donne

Dalle metropoli

I residenti all'estero per tre grandi città

MILANO

46.600

NAPOLI


34.171

TORINO

33.124

Da dove vengono e dove risiedono

% del totale



38,9%

America

Europa

1,3%

Africa

3,2%

Oceania

55,9%

Asia

9,8%

Più all'estero che in patria

I primi dieci Comuni in cui i residenti all'estero superano quelli in Italia

Legenda ■ all'estero ■ in Italia

Castelnuovo di Conza (Campania)	677	1.930	Gamberale (Abruzzo)	620	342
Acquaviva Platani (Sicilia)	209	2.498	Briga Alta (Piemonte)	87	49
Carrega Ligure (Piemonte)	97	1.066	Castelbottaccio (Molise)	636	379
Roio del Sangro (Abruzzo)	241	123	San Biase (Molise)	356	219
Santomenna (Campania)	962	502	Monteleone di Puglia (Puglia)	1.564	1.153

Fonte: Rapporto Italiani nel Mondo 2009 - Fondazione Migrantes/Caritas

Danno erariale se si aggira il terzo mandato

Il terzo mandato consecutivo del sindaco, si sa, è a oggi impossibile. Anche se da più parti si sollevano interventi volti a modificare la disposizione contenuta nel testo unico degli enti locali, i primi cittadini italiani devono inesorabilmente rassegnarsi a concludere la loro esperienza alla guida delle amministrazioni comunali dopo due mandati svolti di seguito. Chi volesse comunque cimentarsi a sfidare la legge, sappia che va incontro a guai sicuri. Se non proprio dal punto di vista penale, almeno da quello della responsabilità contabile. È infatti connotata da colpa grave e, quindi, foriera di danno erariale, la condotta del sindaco uscente per due mandati consecutivi, che si propone anche per il terzo mandato e che viene poi riletto primo cittadino a seguito di consultazione elettorale. Allo stesso modo, al danno partecipano anche i consiglieri comunali che, pur essendo stati avvisati dell'ineleggibilità del sindaco, al primo insediamento della nuova assise comunale, piuttosto che invalidare il risultato elettorale, lo hanno approvato senza indugio. Provate a chiedere all'ex primo cittadino di Sgurgola (Fr) che nella tornata elettorale del maggio 2006, veniva proclamato, per la terza volta consecutiva, alla guida della cittadina frusinate. Nonostante gli immediati ammonimenti partiti dalla Prefettura competente, né il neo sindaco né i consiglieri neo-eletti hanno esitato a convalidare il risultato elettorale. Anzi, alla prima seduta, invece che mandare tutto a carte quarant'otto, pensarono bene di dare il loro benestare alla situazione. La sezione giurisdizionale della **Corte dei conti**, nella recente sentenza n. 94/2010, ha pertanto concluso che una simile condotta non potesse passare inosservata. E che sul punto, sindaco e consiglieri dovevano essere chiamati a restituire alle casse del bilancio comunale, le indennità di carica e i gettoni di presenza che avevano «indebitamente percepito». Il collegio ha infatti precisato che la norma contenuta nell'articolo 51, comma 2 del Tuel, ha un contenuto «estremamente chiaro e preciso», motivo per

il quale nessuno può essere eletto sindaco di un'amministrazione locale quando ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi. Il legislatore ha ritenuto, infatti, che la permanenza nella carica di sindaco di uno stesso soggetto, oltre il periodo ordinario quinquennale di durata del mandato amministrativo, possa ammettersi per una sola volta e ciò al fine di evitare la concentrazione per un tempo più lungo di potere nelle mani di una stessa persona, il che contrasterebbe apertamente con le regole di una corretta e sana imparzialità nella gestione della cosa pubblica. Nella fattispecie in esame, quindi, l'ex sindaco non poteva in alcun modo ricoprire nuovamente la carica, per cui, pur essendo stato eletto dal popolo, avrebbe dovuto immediatamente dichiarare la propria causa di ineleggibilità e dimettersi o quanto meno consentire al consiglio comunale l'avvio della procedura di decadenza per il verificarsi della predetta causa originaria di ineleggibilità. L'intervenuta proclamazione dell'eletto a sindaco ha determinato, invece, l'immediato verificarsi della causa di ineleggibilità che la prefettura di Frosinone, segnalò immediatamente al neo-eletto consiglio comunale di Sgurgola. Nei fatti, trattandosi di un'ipotesi di decadenza dalla carica con effetto originario (cioè dall'intervenuta proclamazione dell'eletto a sindaco), tutta la giunta era da considerarsi decaduta e si doveva procedere allo scioglimento del consiglio comunale, così come previsto dall'articolo 53 del Tuel. Infatti, ha precisato il collegio contabile, quando il soggetto decaduto dalla carica è il sindaco per una causa originaria di ineleggibilità, il consiglio, oltre ad avviare la procedura di decadenza, deve, altresì, procedere al suo scioglimento. Qui, invece, è emerso chiaramente sia «la pervicace volontà del sindaco di non dimettersi dall'incarico sia l'altrettanto pervicace e ostinata volontà dei membri del consiglio di non avviare la procedura di decadenza». Inottemperanza che è costata oltre 11 mila euro di danno.

Antonio G. Paladino

